

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

*** **

Ref. n° 3144

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE/USO, E
RELATIVO COMODATO D’USO, DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
“PADRE ANGELO SECCHI”, SITO IN VIA PRATI LANDI,
ALL’ASSOCIAZIONE REGGIANA DI ASTRONOMIA (A.R.A.) PER IL
PERIODO 2016 – 2018**

L’anno duemilasedici, ed il giorno *Undici* del mese di
Marzo nella Residenza Municipale, in esecuzione
alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 30.12.2015,

TRA

il **COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO**, con sede legale in Piazza IV
Novembre 1, Castelnovo di Sotto, Partita IVA 00453840357, rappresentato da
Soncini Daniele, nato a Poviglio (RE) il 27.04.1966, Codice Fiscale
SNCDNL66D27G947D, che interviene nella qualità di Responsabile dell’Area
LL.PP. E PATRIMONIO dell’Unione dei Comuni “Terra di Mezzo”, giusto
Provvedimento Prot. n° 4246 del 4.05.2015 , d’ora innanzi anche chiamato
“Comune”



E

**L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE REGGIANA DI
ASTRONOMIA“ (A.R.A.)**, con sede legale in Castelnovo di Sotto, Via Prati
Landi, Codice Fiscale n° 91001430353, regolarmente iscritta nell’apposito
Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della
L.266/1991 e dell’art.2, comma 5 della L.R. 2 settembre 1996 n.37, ora

sostituita dalla L.R.12/2005, come risulta dalla determinazione dell'Area politiche formative e sociali della Provincia di Reggio Emilia, n.445 del 4.7.1998, rappresentata dal Sig. **Silvano Pagliarini**, nato a Castelnuovo di Sotto (RE) il 04 settembre 1950, Codice Fiscale PGLSVN50P26C218K in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto, d'ora innanzi anche chiamata "Associazione"

PREMESSO:

- che il Comune di Castelnuovo di Sotto è proprietario di un Osservatorio Astronomico sito in via Prati Landi, costruito in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia;
- che in data 02 luglio 1980, con apposito atto, si è costituita l'Associazione Reggiana di Astronomia (d'ora in poi A.R.A) approvando il relativo Statuto che ha, tra le principali finalità, la diffusione dell'astronomia, a tutti i livelli (scuole, enti, associazioni...);
- che la citata Associazione ha ottenuto, nel tempo, largo riconoscimento a livello nazionale nell'ambito delle province di Reggio Emilia, Mantova e Parma, oltre alla collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Monte Armida - Lanusei - Nu - e con l'Osservatorio Astronomico di Febbio-RE);
- che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare l'immobile, favorendo la diffusione delle attività scientifiche dell'astronomia e della meteorologia tra la popolazione di Castelnuovo di Sotto;
- che il citato immobile è privo di rilevanza economica, sia in considerazione della dimensione che della tipologia delle funzioni ivi svolte, aventi natura didattico/scientifica;
- che, allo stato attuale, non esistono all'interno della struttura organizzativa



comunale le risorse necessarie per poter provvedere alla gestione diretta di tale immobile, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per cui è necessario ricorrere ad una gestione esterna, così come negli anni precedenti;

- che gli ulteriori tagli sui trasferimenti ai Comuni previsti dalle disposizioni finanziarie degli ultimi anni hanno ridotto e ridurranno ulteriormente e progressivamente le risorse finanziarie e gli organici a disposizione degli stessi, inducendoli a dare piena attuazione al "principio di sussidiarietà" previsto dalla Carta costituzionale, evidenziando una forma di sviluppo delle funzioni amministrative per mezzo di associazioni e organizzazioni di volontariato, rendendo assolutamente necessaria la stipula di convenzioni con tali soggetti con chiara finalizzazione alla realizzazione di attività "utili" per lo sviluppo della comunità locale;
- che in considerazione della specialità per la quale è stata costruito, è necessario affidare la gestione di tale immobile a un'associazione in grado di promuovere le attività per le quali è stato costruito;
- che la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii., approvata sulla base della legge quadro sul volontariato (L.266/1991), prevede per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali, la possibilità di usufruire di benefici, forme di sostegno e valorizzazione da parte della Regione e degli EE.LL., tra i quali, in estrema sintesi:
 - a) possibilità di ottenere la concessione dell'uso di spazi e attrezzature a titolo gratuito (art.10 L.R.12/2005);
 - b) possibilità di stipulare convenzioni con quelle iscritte da almeno 6 mesi, per lo svolgimento di attività proprie dell'organizzazione, prevedendo le



spese ammesse a rimborso, tra cui quelle assicurative (art.13 comma 1 L.R.12/2005);

- che l'art.14 della citata L.R.12/2005 e ss.mm.ii. stabilisce che la scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni da parte della Regione e degli EE.LL. dipende, in particolare, dall'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione, con possibilità di affidamento diretto qualora tale attività richieda una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse e un grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;
- che l'unica associazione del territorio in grado di promuovere tali attività è l'Associazione Reggiana di Astronomia (ARA), come risulta dal relativo Statuto;
- che per tutto quanto sopra il convenzionamento con la citata Associazione costituisce l'unica forma di gestione realmente percorribile per ottimizzare l'utilizzo dell'osservatorio per finalità pubbliche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, orientamenti e criteri in materia di salvaguardia del principio di "conservazione" del bene, per una corretta gestione del patrimonio pubblico, garantendo, la presenza dell'Associazione, un maggiore controllo/presidio dell'immobile;
- che la sottoscrizione della presente convenzione comporta l'accettazione senza riserve di tali principi;



si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE


1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Castelnovo di Sotto e l'Associazione Reggiana di Astronomia allo scopo di

promuovere sul Territorio castelnovese attività che favoriscano la diffusione delle materie scientifiche dell'astronomia e della meteorologia nei confronti della cittadinanza (promozione di attività sperimentali, laboratoriali rivolte alle scuole e/o ad altre fasce della cittadinanza, ecc...), escluso ogni fine speculativo e di lucro, tramite l'affidamento della gestione/uso dell'immobile dell'Osservatorio Astronomico "Padre Angelo Secchi" ubicato in Castelnuovo di Sotto, Via Prati Landi, censito al N.C.E.U. al foglio n.38, mappale 1 sub 5, evidenziato nella planimetria allegata (sub 1), di proprietà comunale.

2. L'A.R.A. procede alla gestione/uso dell'immobile di cui al precedente comma 1, e relative attrezzature/strumentazioni, esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti dalla presente convenzione.

ART.2 – STATO DELL'IMMOBILE

1. L'Associazione prende in consegna l'immobile di cui al precedente articolo 1 nello stato di fatto in cui si trova, risultando essere in buono stato di conservazione, non presentante elementi visibili e riconosciuti che possano costituire pericolo per l'incolumità del personale dell'Associazione e degli utenti che lo frequentano e comunque in condizione di ospitare le attività cui è destinato, la cui consistenza risulta dal verbale di consegna/consistenza sottoscritto in contraddittorio tra le parti, e si obbliga a utilizzarlo, gestirlo e riconsegnarlo nello stesso stato, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, ripristinando a proprie spese eventuali danni o rotture causate da un uso improprio senza che ciò comporti onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, nè all'atto della sostituzione nè all'atto della riconsegna dei beni medesimi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi...', written vertically on the right side of the page.

2. L'Associazione si impegna, pertanto, a svolgere attività di custodia, conduzione, guardiana, vigilanza, gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile di cui al precedente art.1 per gli scopi ivi individuati e con le modalità stabilite nella presente convenzione, limitando l'accesso del pubblico solo in funzione della capacità ricettiva dell'immobile, stabilita in 30 persone, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, assumendosi le responsabilità conseguenti in caso di sovraffollamento, consentendo ai tecnici dell'Area LL.PP. E PATRIMONIO dell'Unione dei Comuni "Terra di mezzo" periodici controlli/sopralluoghi allo scopo di verificarne il regolare svolgimento delle attività manutentive/conservative affinché, in sede di riconsegna, lo stato di consistenza risulti inalterato.
3. L'Associazione si impegna, altresì, a rilevare eventuali situazioni di difformità rispetto allo stato/consistenza iniziale, consapevole che ogni difformità non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc...) dovrà essere rifuso a carico dell'Associazione stessa. Analogamente, qualora il mancato svolgimento di regolari attività manutentive/conservative renda necessari interventi di tipo straordinario, tali interventi saranno comunque posti a carico dell'Associazione.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, lo stato dell'immobile consegnato è quello risultante dal verbale di consegna/consistenza tecnica di cui al precedente comma 1, come dai relativi inventari tenuti dall'Ufficio Economato del Comune (beni mobili) e dall'Area LL.PP. E PATRIMONIO dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo" (beni immobili).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Della', is written vertically on the right side of the page.

5. Gli uffici/servizi tenutari degli inventari si impegnano a tenerli aggiornati almeno una volta l'anno, entro la fine di gennaio, in contraddittorio con l'Associazione.
6. Per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di cui ai commi precedenti, ove necessario, l'Associazione può verificare la possibilità di utilizzare attrezzature di proprietà del Comune, previa intesa e programmazione dell'utilizzo, a titolo di concessione d'uso, con il Responsabile dell'Area LL.PP. E PATRIMONIO dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo".

ART.3 - REGOLE PER L'USO E LA GESTIONE DEI LOCALI

1. L'Associazione esercita la gestione/uso dell'immobile oggetto della presente per gli scopi di cui al precedente articolo 1.
2. In particolare, nella gestione, l'Associazione:
 - a) si impegna a ottimizzarne l'uso, garantendo a tutti coloro che ne facciano richiesta la possibilità di accesso, senza discriminazione alcuna, in relazione alla disponibilità, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione;
 - b) verifica il pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela della salute degli utenti, anche utilizzando, per le pulizie, prodotti, attrezzature e materiali rispondenti alle normative di sicurezza vigenti;
 - c) permette e agevola le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare;
 - d) garantisce che le attività che sono svolte all'interno dell'immobile siano curate da personale qualificato e idoneo.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare direttamente o

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Antonio', written vertically on the right side of the page.

indirettamente l'immobile oggetto della presente per iniziative di rilevante interesse pubblico, previa opportuna programmazione, possibilmente senza intralciare il regolare svolgimento delle attività già programmate.

ART.4 – RESPONSABILITA', COMPETENZE E ONERI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre a quanto stabilito ai precedenti articoli, rimangono a carico dell'Associazione le seguenti competenze, oneri e responsabilità:
 - a) piena attuazione della propria attività statutaria, con particolare riferimento all'organizzazione di attività finalizzate alla promozione di attività sperimentali, laboratoriali rivolte alle scuole e/o ad altre fasce della cittadinanza, da definirsi annualmente in condivisione con il Comune e le scuole locali;
 - b) adempimenti assicurativi di legge a tutela dei propri associati che prestano le attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, restando il Comune di Castelnovo di Sotto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o cose discendenti dalle prestazioni di cui trattasi o che ne siano comunque diretta conseguenza;
 - c) pagamento delle relative utenze. Nella fase di prima attuazione della presente convenzione e fino alla definitiva voltura delle utenze in capo all'Associazione, l'Associazione stessa al termine di ogni anno solare rimborsa al Comune le spese relative alle utenze attualmente intestate al Comune e necessarie al funzionamento degli impianti dell'osservatorio, concordate in via forfetaria, sulla base dei dati delle utenze rilevati negli ultimi anni, in Euro 1.850,00 annui;
 - d) divieto di subaffidamento e di modifica (successivo art.9);



- e) rispetto di precise disposizioni in materia di pubblicità (successivo art.10);
- f) collaborazione con le competenti strutture del Comune o dell'Unione "Terra di mezzo" per la promozione di iniziative pubbliche nell'ambito delle finalità statutarie dell'Associazione, in caso di attivazione di progettualità ritenute ad alta valenza sociale, anche al fine di rafforzare la rete sociale di collegamento tra i vari servizi e agenzie formali ed informali del territorio, concordandone le modalità.
2. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione l'Associazione deve avvalersi di proprio personale, volontario, dipendente, collaboratore e/o autonomo. Eventuali contratti di lavoro dipendente dovranno essere formalizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si attua il progetto per i dipendenti delle imprese del settore, nonché degli obblighi e degli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali vigenti; analogamente dovrà procedersi in caso di attivazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di lavoro autonomo. L'Associazione rimane, in ogni caso, unica responsabile, senza eccezioni e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, del comportamento del proprio personale e per ogni danno a questi occorso o da questi provocato, nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.



ART.5 – RENDICONTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. L'Associazione, al fine di consentire al Comune di Castelnovo di Sotto di

monitorare e valutare costantemente i dati e l'andamento dell'attività gestionale oggetto della presente convenzione e il relativo equilibrio economico costi/benefici per finalità statistiche, di programmazione, di controllo, nonché ai fini della corresponsione del contributo di cui all'articolo successivo, si impegna a fornire all'Ufficio Cultura, Giovani, Sport e tempo libero del Comune, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, un rendiconto riferito all'ultimo esercizio sociale, decorrente dall'1/1 al 31/12 di ogni anno, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, sotto sua diretta responsabilità, evidenziante le attività svolte sul territorio per la promozione dell'astronomia e della meteorologia nell'anno appena concluso, oltre a un quadro sintetico delle risultanze della gestione dell'anno di riferimento, distintamente tra costi, ricavi ed eventuale disavanzo.

ART.6 – RIMBORSI E CONTRIBUTI

1. Il Comune, per sostenere le attività oggetto della presente convenzione, si impegna a corrispondere annualmente all'Associazione un contributo nell'importo massimo fino a Euro 2.300,00, a titolo di parziale rimborso delle spese gestionali sostenute in corso d'anno per le finalità di cui alla presente convenzione, tra le quali le coperture assicurative delle persone messe a disposizione dall'Associazione per le medesime finalità, adeguate all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; l'importo del contributo trova copertura finanziaria nell'ambito della Missione 5, Programma 2 del bilancio 2016-2018, e sarà erogato previa verifica del rendiconto di cui al



precedente art.5, nel limite del saldo passivo ivi risultante. Il Comune, per il tramite degli uffici competenti, può disporre la sospensione/interruzione del pagamento nel caso in cui siano rilevate violazioni degli impegni/obblighi assunti dall'Associazione con la stipula della presente convenzione.

2. Il Comune può, inoltre, assegnare all'Associazione specifici contributi straordinari, nel caso di attivazione di progettualità, in particolar modo rivolte ai giovani o agli anziani, o comunque per iniziative ritenute di particolare interesse per l'Amministrazione, debitamente approvate dalla Giunta Comunale; i contributi saranno eventualmente assegnati in corso d'anno, in relazione alle disponibilità di bilancio, ed effettivamente erogati al termine delle attività cui si riferiscono, previa liquidazione del responsabile del servizio, nel limite dell'effettivo saldo passivo riscontrato per l'iniziativa attivata.
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono fuori del campo di applicazione dell'i.v.a., trattandosi di contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione.
4. Ai fini dell'esonero dall'applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art.28, 2° comma del D.P.R.600/73, il Presidente dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, dichiara che i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali, che non assumono carattere di commercialità, ai sensi dell'art.108, comma 2 bis del DPR 917/86.



ART.7 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune, tramite i propri uffici e l'Area LL.PP. E PATRIMONIO dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", in relazione alle specifiche

competenze, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli, si impegna a:

- a) consentire all'Associazione l'utilizzo dei locali in comodato d'uso gratuito, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie, con particolare riferimento a quelle stabilite nel precedente art.1 comma 2;
- b) farsi carico dell'assicurazione ordinaria dell'immobile;
- c) farsi carico di tutti gli oneri necessari in occasione di iniziative eventualmente organizzate direttamente dal Comune, garantendo il mantenimento dello stato dell'immobile;
- d) effettuare periodici sopralluoghi per verificare la conformità alle vigenti norme dell'immobile e relativi impianti, nonché il relativo stato; ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, ecc...) dovrà essere rifuso a carico dell'Associazione;
- e) a curare, tramite l'Area Tutela e Valorizzazione del territorio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", la manutenzione degli impianti termici esistenti, in attuazione delle disposizioni normative vigenti;
- f) garantire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne che a quelli derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie e dolo da parte dell'Associazione; tali interventi saranno finanziati con le somme appositamente stanziare nei documenti programmatici del Comune.

-
2. Relativamente alla manutenzione straordinaria, qualora si renda assolutamente necessario un intervento straordinario urgente e non procrastinabile, l'Associazione attiva immediatamente l'Area LL.PP. e Patrimonio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo".



ART.8 – TARIFFE

1. Il Comune e l'Associazione, allo scopo di assicurare la massima diffusione delle attività di cui al precedente art.1 comma 1, si impegnano a mantenere gratuito l'accesso all'osservatorio da parte del pubblico.

ART.9 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO E DI MODIFICA

1. L'Associazione non può subaffidare la gestione né modificare in alcun modo, struttura e relativi impianti dell'immobile oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione, oltre al risarcimento del danno.

ART.10 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. L'Associazione è autorizzata ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei locali oggetto della presente convenzione, in forma sonora e visiva, evitando comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica; impegno a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa, assumendosi integralmente la responsabilità e rispondendo sotto ogni aspetto dei danni eventualmente derivanti dal mancato rispetto del presente punto, lasciando indenne il Comune da qualunque pretesa, di qualunque tipo.
2. Ai fini citati, il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) sono comunicati preventivamente all'appaltatore del Servizio Comunale, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc...); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, l'Associazione

Two handwritten signatures in black ink, written vertically on the right side of the page. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom one is more legible and appears to be 'P. D. D. D.'.

è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative incombenze amministrative.

3. Nel caso in cui gli impianti siano utilizzati da terzi, l'Associazione consentirà tale pubblicità sulla base delle richieste pervenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito e della cartellonistica esistente; i terzi interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

ART.11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

1. L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente convenzione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Ai fini citati l'Associazione è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie, per gli associati che svolgono le attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con massimali di garanzia non inferiori ad Euro 500.000,00 per sinistro.
3. Il Comune di Castelnuovo di Sotto garantisce, altresì, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.



ART.12 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31.12.2018, compreso.

2. L'eventuale rinnovo è oggetto di specifico ulteriore atto.

ART.13 – RISOLUZIONE, RECESSO

1. Eventuali violazioni/inadempienze rispetto al contenuto della presente convenzione sono contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione; decorso il termine per la regolarizzazione, le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al successivo articolo 14 e le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del danno.
2. In particolare, possono comportare la risoluzione della convenzione le seguenti violazioni/inadempienze:
 - a) revoca dell'iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato;
 - b) sospensione non autorizzata delle attività;
 - c) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;
 - d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti comunali con funzioni specifiche;
 - e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
 - f) mancato rispetto circa il divieto di subaffidamento dell'utilizzazione dei locali, da parte di un utente, a terzi;
 - g) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
 - h) cessione della convenzione o violazione del precedente art.9;
 - i) mancata presentazione delle garanzie assicurative previste dalla



presente convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla data della stipula;

l) altre gravi o reiterate inosservanze di quanto prescritto dalla presente convenzione, con particolare riferimento ai comportamenti che violano il principio di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori, trattandosi di servizio pubblico finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività alla disciplina scientifica.

3. L'eventuale recesso anticipato deve essere comunicato con preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso non inferiore a 4 mesi o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

ART.14 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di insorgenza di controversie per l'esecuzione e/o l'interpretazione della convenzione in oggetto, le parti procederanno ad ogni tentativo finalizzato alla conciliazione amichevole, salvi ed impregiudicati i diritti di ricorrere agli strumenti di giustizia ordinaria una volta esperito e fallito tale tentativo; in tal caso il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

ART.15 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Associazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione.
2. L'Associazione, essendo iscritta nell'apposito Registro delle Organizzazioni



di Volontariato, risulta esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro,
ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della Legge 266/1991.

3. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari
in vigore.

Letto, confermato, e sottoscritto

p. Comune di Castelnuovo di Sotto

p. Associazione Reggiana Astronomia


Il Responsabile dell'Area

Il Presidente

LL.PP. e PATRIMONIO

Silvano Pagliarini

Ing. Daniele Soncini



**DICHIARAZIONI DI RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL CODICE DI
COMPORAMENTO**

1. Il Presidente dell'Associazione dichiara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia:

a) che non vi sono ex dipendenti del Comune di Castelnovo di Sotto/Unione "Terre di mezzo" che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso l'Associazione, prendendo atto che, ai sensi della normativa vigente, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

b) che l'Associazione ha preso attenta visione del *Codice di Comportamento* vigente del Comune di Castelnovo di Sotto – pubblicato nel sito web comunale - approvato in attuazione del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, dichiarando di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.

2. Il Responsabile firmatario della presente dichiara:

a) che nella conclusione della presente convenzione per conto del Comune, nonché nella sua fase di esecuzione, non è ricorso a mediazione di terzi, né ha corrisposto e/o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o



l'esecuzione della convenzione.

b) di non avere stipulato con l'Associazione contratti a titolo privato né ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

p.Comune di Castelnuovo di Sotto

p.Associazione Reggiana Astronomia



Il Responsabile dell'Area

Il Presidente


LL.PP. e PATRIMONIO

Silvano Pagliarini

Ing. Daniele Soncini



Allegato Sub 1: planimetria degli impianti oggetto di affidamento.



OSSERVATORIO ASTRONOMICO "PADRE ANGELO SECCHI"

Handwritten signature